

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 722)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971

ONOREVOLI SENATORI. — I rapporti economici esistenti tra l'Italia e la Finlandia hanno raggiunto negli ultimi tempi un così notevole sviluppo da indurre i due Paesi alla stipulazione della presente Convenzione.

Le clausole in essa contenute tendono ad eliminare, in tutto o in parte, l'ostacolo economico della doppia imposizione internazionale e ad evitare zone di indebita immunità fiscale nei riguardi dei contribuenti dei due Paesi.

Il testo della Convenzione segue, nelle sue linee essenziali e per quanto ciò è stato reso possibile dalla particolarità dei sistemi fiscali e dagli interessi delle Parti contraenti,

il Progetto di Convenzione all'uopo elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE, cui l'Italia partecipa.

La Convenzione ha per oggetto (articolo 2) le imposte sul reddito e quelle sul patrimonio. In proposito va tenuto presente che nel sistema finlandese vige una imposta sui valori patrimoniali distinta dalle imposte sul reddito.

I redditi di natura immobiliare, compresi quelli derivanti dall'alienazione di immobili, nonché il patrimonio immobiliare, sono tassabili, in base al principio della territorialità, e cioè nello Stato in cui sono situati i beni immobili. Le navi e gli aeromobili, ai

fini della Convenzione, non sono considerati beni immobili (*articolo 6*).

Per quanto concerne i redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, è stata adottata (*articolo 7*) l'analoga clausola del citato Progetto di Convenzione dell'OCSE, in base alla quale i redditi in parola sono tassabili nello Stato al quale appartengono dette imprese. È fatta eccezione per il caso in cui i redditi stessi siano attribuibili ad una stabile organizzazione — così come dettagliatamente configurata in una apposita clausola (*articolo 5*) della Convenzione — che l'impresa di uno Stato ha nell'altro Stato.

Appare qui opportuno sottolineare l'importanza di tale clausola ed i vantaggi che essa comporta agli effetti della eliminazione della doppia imposizione. Tale clausola, infatti, non solo introduce una serie di precise regole, intese a risolvere i problemi connessi all'imputazione degli utili e del loro riparto ai fini della determinazione della base imponibile, ma si ispira alla moderna concezione delle relazioni fiscali internazionali, secondo cui un'impresa di uno Stato non può considerarsi partecipe della vita economica di un altro Stato, fino al punto da sottostare alla sua giurisdizione fiscale, se non quando l'impresa medesima istituisce in questo altro Stato una sua stabile organizzazione.

I redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, in base ad un principio ormai accolto in tutte le Convenzioni del genere, sono tassabili (*articolo 8*) nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva delle imprese dei due Paesi.

La clausola (*articolo 10*) concernente la tassazione dei dividendi, è il risultato di laboriose trattative dirette a superare la diversità di trattamento tributario al quale i dividendi stessi sono assoggettati nei due Paesi, specie per quanto riguarda le società *holdings*.

L'accordo è stato raggiunto stabilendo che i dividendi sono tassabili, in linea di principio, nello Stato del domicilio del beneficiario, ma che lo Stato della fonte — dove cioè i dividendi vengono distribuiti —

può a sua volta prelevare una imposta massima del 15 per cento sull'ammontare lordo dei dividendi, salvo il caso in cui il beneficiario dei dividendi abbia nello Stato della fonte una stabile organizzazione, nel qual caso i dividendi sono tassabili in pieno in quest'ultimo Stato.

La doppia imposizione sui dividendi viene eliminata o ridotta mediante l'apposita clausola (*articolo 23*) la quale prevede, nel caso di dividendi fluenti dall'Italia in Finlandia, che quest'ultimo Paese, nell'applicare le proprie imposte, dovrà dedurre (*tax credit*) l'imposta pagata in Italia, entro il suaccennato limite massimo del 15 per cento. Nel caso inverso, l'Italia non accorderà alcun credito per le imposte pagate in Finlandia, in quanto i dividendi non sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile.

Per la tassazione degli interessi è stato adottato (*articolo 11*) il principio della territorialità (tassazione nello Stato di produzione). Atteso, peraltro, che gli interessi prodotti in Italia da soggetti finlandesi sono tassabili nel nostro Paese, mentre in Finlandia gli interessi fluenti verso l'estero non sono assoggettati, in linea di principio, a tassazione, è stato stabilito che, fino a quando tale disposizione sarà mantenuta nella legislazione finlandese, l'Italia escluderà dalla imposta complementare gli interessi pagati ad un residente della Finlandia. Detta esenzione non compete se il beneficiario degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione.

La doppia imposizione viene evitata con lo stesso metodo adottato per i dividendi.

Per la tassazione delle *redevances* ivi compresi i canoni o diritti provenienti dallo sfruttamento di pellicole cinematografiche, è stata adottata l'analoga clausola del citato Progetto di Convenzione dell'OCSE, per cui tali redditi sono tassabili (*articolo 12*) soltanto nel Paese del beneficiario, salvo il caso in cui il beneficiario abbia nell'altro Stato una stabile organizzazione, nel qual caso le *redevances* sono tassabili nell'altro Stato.

I guadagni di capitale (*capital gains*) conseguiti in dipendenza dell'alienazione di beni immobili, sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi sono situati (*articolo 13*).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I guadagni derivanti dall'alienazione di beni mobili sono tassabili nello Stato del domicilio dell'alienante, a meno che gli stessi beni non facciano parte dell'attivo di una stabile organizzazione o di una sede fissa che l'alienante ha nell'altro Stato o che il relativo atto economico sia stato quivi posto in essere. In entrambi i casi detto altro Stato applicherà le sue imposte.

Le restanti clausole della Convenzione, che regolano la tassazione dei redditi afferenti alle attività professionali ed al lavoro subordinato, delle pensioni, dei gettoni di presenza e compensi corrisposti ad amministratori e sindaci di società, eccetera, nonchè l'entrata in vigore e la denuncia della Convenzione stessa, riproducono sostanzialmente le disposizioni contenute nelle più recenti Convenzioni che nella specifica materia legano l'Italia con gli altri Paesi.

Lo Scambio di Note, relativo all'integrazione dell'articolo 23 con un ulteriore comma che prevede come i dividendi pagati da società residente in Italia ad altra residente in Finlandia siano esenti in questo Paese da tassazione nella stessa misura stabilita dalla legislazione finlandese per il caso in cui entrambe le società siano ivi residenti, si è reso necessario in conseguenza delle modifiche legislative intervenute in Finlandia, posteriormente alla firma della Convenzione, in materia di tassazione dei dividendi nei rapporti di partecipazioni azionarie fra società.

Una clausola della Convenzione stabilisce che essa si applichi anche alle imposte future di natura identica o analoga che venissero istituite in aggiunta o in sostituzione di quelle elencate nel testo della Convenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con Scambio di Note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della Convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

I soggetti

La presente Convenzione trova applicazione nei confronti delle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

L'oggetto

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti o delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte su plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:

a) Per quanto concerne la Finlandia:

- 1) la « Tulo-ja omaisuusvero » (imposta erariale sul reddito e la proprietà);
 - 2) la « Kunnallisvero » (imposta comunale);
 - 3) la « Kirkollisvero » (imposta per la Chiesa);
 - 4) la « Merimiesvero » (imposta per i marinai).
- (Qui di seguito indicate quali « imposta finlandese »).

b) Per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito dei terreni;
- 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
- 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
- 4) l'imposta sul reddito agrario;
- 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo;
- 6) l'imposta sulle società;
- 7) l'imposta sulle obbligazioni;
- 8) l'imposta sui dividendi;
- 9) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerale sul reddito.

(Qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ciascun anno, le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano la Repubblica finlandese oppure la Repubblica italiana come il contesto richiede;

b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altro ente collettivo (aventi o no la personalità giuridica);

c) il termine « società » designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;

d) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

e) l'espressione « Autorità competente » designa:

1) per quanto concerne la Finlandia il Ministero delle finanze;

2) per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze.

2. Per quanto concerne l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4

Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione il termine « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione del detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio analogo.

2. Quando, in base alle disposizioni del precedente paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi fondamentali);

b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi fondamentali, o essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno degli Stati medesimi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o essa non ha la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona che non sia configurabile quale persona fisica, è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione, « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende principalmente:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) una officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e lo permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

TASSAZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi.

4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attività, l'imposta sugli utili dell'impresa può essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere conseguiti se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa da cui deriva la stabile organizzazione stessa.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni del presente articolo non modificano quelle degli altri articoli.

Articolo 8

Navigazione marittima e aerea

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, detta sede è considerata come situata nello Stato contraente dove si trova il porto di attracco (*home harbour*) della nave stessa o, in mancanza, nello Stato contraente di cui è residente l'impresa di navigazione.

Articolo 9

Imprese associate

Quando:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese — nelle loro relazioni commerciali o finanziarie — sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.

Articolo 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

3. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i divi-

dendi è residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società alle persone che non siano residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto primo Stato.

2. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché tutti gli altri redditi assimilati a redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.

3. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo Ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

4. Se in base alla legislazione finlandese gli interessi fluenti dalla Finlandia in Italia non sono assoggettati ad imposta in Finlandia, l'Italia non applicherà la propria imposta complementare sugli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad una persona fisica residente della Finlandia.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano se il percipiente degli interessi ha in Italia una stabile organizzazione. In tal caso trova applicazione il precedente paragrafo 1.

Articolo 12

Canoni (Royalties)

1. I canoni (*royalties*) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso dei diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

4. Qualora in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o

informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

Maggiori realizzi in capitale

1. I maggiori realizzi in capitale (*capital gains*) ottenuti dalla alienazione dei beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I maggiori realizzi in capitale ottenuti dall'alienazione di beni mobili sono tassabili nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, che sia un residente di uno degli Stati contraenti, abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione od una sede fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o sede fissa, oppure l'alienazione dei beni mobili è posta in essere nell'altro Stato contraente. In questi casi i maggiori realizzi in capitale sono tassabili in tale altro Stato secondo la propria legislazione interna.

Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito della natura indicata agli articoli 10, 11 e 12, e questo reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, del paragrafo 1 dell'articolo 11 o del paragrafo 3 dell'articolo 12. In tali casi i maggiori realizzi in capitale saranno tassati nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente reddito.

Articolo 14

Professioni libere

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attività. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede è tassabile in questo altro Stato.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro vi è svolto le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16

Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.

Articolo 17

Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 18

Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente, quale corrispettivo di un cessato impiego, sono tassabili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale o nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 per le remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale esplicata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

Professori insegnanti e studenti

1. I professori o gli insegnanti di uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo non superiore a due anni, presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato contraente per tali remunerazioni.

2. Le somme che uno studente o apprendista, il quale è, oppure sia stato, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, educazione o formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato stesso.

Articolo 21

Redditi non espressamente indicati

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono tassabili soltanto in questo Stato.

CAPITOLO IV

TASSAZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 22

Patrimonio tassabile

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è tassabile nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è tassabile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché i beni mobili, relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno degli Stati contraenti sono tassabili soltanto in detto Stato.

5. L'imposta italiana sulle obbligazioni non è considerata imposta sul patrimonio.

CAPITOLO V

METODI PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 23

Metodi dell'esenzione e dell'imputazione

1. Salve le disposizioni del successivo paragrafo 2, quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Conven-

zione, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato detrae dalla imposta sul reddito o da quella sul patrimonio un ammontare uguale alla frazione di imposta sul reddito o di imposta sul patrimonio corrispondente, seconda il caso, ai redditi realizzati od al patrimonio posseduto nell'altro Stato contraente.

2. Quando un residente di uno Stato contraente realizza redditi che, per effetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, sono tassabili nell'altro Stato contraente, il detto primo Stato porta in deduzione dall'imposta afferente ai redditi di questo residente un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, ma tale deduzione:

a) non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito realizzato nell'altro Stato contraente;

b) non verrà effettuata in Italia se, in base alla legislazione italiana, detto reddito non è assoggettabile all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 24

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) le persone fisiche che abbiano la nazionalità di uno Stato contraente;

b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.

3. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo che siano diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere o denominazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana.

Articolo 25

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti

dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta ultimamente applicata.

2. L'Autorità competente farà del suo meglio, se quanto eccepitole appare fondato e se essa stessa non è in condizioni di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

Scambio di informazioni

1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla Convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto alle persone o Autorità incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:

a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente;

b) fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;

c) trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù di norme generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Helsinki non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) In Italia:

- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a partire dal primo gennaio 1966;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966.

b) In Finlandia:

- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a partire dal primo gennaio 1966, o durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre 1966, od alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso nel corso o dopo l'anno solare 1966.

Articolo 29

Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione dopo trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso la Convenzione cesserà di avere efficacia:

a) In Italia:

- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi realizzati a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

b) In Finlandia:

- in ordine alle imposte sul reddito, per i redditi conseguiti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta, oppure durante ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;
- in ordine alle imposte sul patrimonio, per il patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta, oppure alla fine di ciascun periodo contabile (esercizio) chiuso a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma il 4 agosto 1967, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e finlandese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

FANFANI

*Per il Governo
della Repubblica finlandese*

T. O. WAHERVUORI

SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA
E LA FINLANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA
DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Roma, 7 maggio 1971

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, e di proporre che all'articolo 23 della Convenzione stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del seguente tenore:

« Nonostante le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente in Finlandia saranno esentati da tassazione in Finlandia nella stessa misura prevista dalla legge finlandese per il caso in cui entrambe le società risiedano in Finlandia ».

Se il Governo italiano concorda con quanto precede e se Vostra Eccellenza vorrà darmene conferma, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che Vostra Eccellenza mi invierà in risposta costituiscano uno Scambio di Note che entrerà in vigore contemporaneamente alla summenzionata Convenzione, della quale costituirà una parte integrante.

Mi è grata l'occasione per esprimere a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione

JORMA VANAMO

Sua Eccellenza

On. Prof. ALDO MORO

Ministro per gli affari esteri

ROMA

Roma, 19 giugno 1971

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 7 maggio 1971 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, e di proporre che all'articolo 23 della Convenzione stessa venga aggiunto un terzo paragrafo del seguente tenore:

“ Nonostante le disposizioni in cui al precedente paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente in Finlandia saranno esentati da tassazione in Finlandia nella stessa misura prevista dalla legge finlandese per il caso in cui entrambe le società risiedano in Finlandia ”.

Se il Governo italiano concorda con quanto precede e se Vostra Eccellenza vorrà darmene conferma, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che Vostra Eccellenza mi invierà in risposta costituiscano uno Scambio di Note che entrerà in vigore contemporaneamente alla summenzionata Convenzione, della quale costituirà una parte integrante ».

Ho l'onore d'informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

ALDO MORO

Sua Eccellenza

JORMA VANAMO

Ambasciatore di Finlandia

ROMA